

## Imballaggio e rifiuti di imballaggio

### Diritto francese

*code de l'environnement*  
(**codice dell'ambiente**)

Articolo R.229-8

«I. Sulla base dei dati rilevati conformemente all'articolo 7 della decisione 2011/278/UE (...) e all'articolo R. 229-7, il Ministro dell'Ambiente stabilisce con decreto l'elenco dei gestori cui sono assegnate e in seguito consegnate quote a titolo gratuito.

Tale decreto, adottato previa approvazione da parte della Commissione europea dell'elenco degli impianti che le è stato comunicato in applicazione del disposto della direttiva 2003/87/CE, precisa, per ogni impianto, il numero totale di quote assegnate nonché il numero di quote che saranno consegnate titolo gratuito per ogni anno.

Il decreto è pubblicato nel Journal officiel (Gazzetta ufficiale francese) e il prefetto ne trasmette un esemplare ad ogni gestore per via elettronica.

Per le attrezzature e gli impianti menzionati nel primo comma dell'articolo L. 593-3 e per gli impianti catalogati menzionati nel secondo comma del presente articolo, l'Autorità di vigilanza sulla sicurezza nucleare cura tale pubblicazione ed effettua detta trasmissione ai gestori.

II. L'amministratore nazionale del registro europeo effettua l'iscrizione, non oltre il 28 febbraio di ogni anno, in conto dei gestori, del quantitativo di quote previsto per ogni impianto dal decreto di cui sub I.

III. Un decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria stabilisce le condizioni e i metodi di calcolo per l'assegnazione e la consegna di dette quote, anche a titolo provvisorio, per ciascun impianto».

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**  
(Prima Sezione) - Causa C-80/16 del 26 luglio 2017-

## Imballaggio e rifiuti di imballaggio

### **Diritto francese**

#### ***Codice dell'ambiente***

Articolo L. 541-10-II

«In applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore, i produttori, importatori e distributori [di prodotti che generano rifiuti] o di elementi e materiali che rientrano nella fabbricazione degli stessi possono essere tenuti a provvedere o a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti che ne derivano. I produttori, importatori e distributori, ai quali l'obbligo anzidetto è imposto dalle disposizioni della presente sezione e salvo quanto stabilito da dette disposizioni, adempiono al proprio obbligo attuando sistemi individuali di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dai loro prodotti o istituendo congiuntamente eco-organismi, cui versano un contributo in denaro e trasferiscono i propri obblighi, e dei quali garantiscono la gestione. Il produttore, importatore o distributore che ha attuato un sistema individuale di raccolta e di trattamento dei rifiuti approvato o che ha istituito un eco-organismo autorizzato, quando provvede alla gestione dei rifiuti in applicazione del II del presente articolo, detiene tali rifiuti ai sensi del presente capo. (...)

Gli eco-organismi sono autorizzati dallo Stato per un periodo massimo rinnovabile di sei anni se stabiliscono di disporre delle capacità tecniche e finanziarie per soddisfare i requisiti del capitolato d'onori, fissato con decreto interministeriale, e a fronte di un parere dell'organo rappresentativo delle parti del settore. (...)».

Articolo L. 543-56

«Ogni produttore o importatore i cui prodotti sono commercializzati in imballaggi del tipo menzionato all'articolo R. 543-55 o, se il produttore o importatore non può essere individuato, il soggetto responsabile della prima immissione in commercio di tali prodotti, deve contribuire o provvedere alla gestione di tutti i rifiuti da imballaggio, conformemente alle disposizioni degli articoli da L. 2224-13 a L. 2224-16 del code général des collectivités territoriales [codice generale degli enti locali]».

Articolo R. 543-43

«I. Ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, si intende per "imballaggio" qualsiasi oggetto, indipendentemente dalla natura dei materiali che lo compongono, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione. Tutti gli articoli "a perdere" usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. La definizione di "imballaggio" si basa inoltre sui criteri di seguito indicati: 1° sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme; (...)

*Decreto del 6 agosto 2013, ha modificato l'articolo 1 del decreto del 7 febbraio 2012*

«In base al criterio i del punto I dell'articolo R. 543-43 del codice dell'ambiente, i seguenti esempi:

- costituiscono un imballaggio: (...)
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare il prodotto come un'unità di vendita»

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)  
Cause riunite C-313/15 e C-530/15

## Piani e progetti e impatto ambientale

Ordonnance n. 2004-489, du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE  
(ordinanza n. 2004-489, del 3 giugno 2004, recante trasposizione della direttiva 2001/42/CE)

Decreto del 27 maggio 2005, Decreto n. 2005-613, recante modifica del code de l'environnement  
(codice dell'ambiente),

Decreto n. 2005-608, recante modifica del code de l'urbanisme (codice urbanistico)

Loi n. 2010-788, du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement  
(legge n. 2010-788, del 12 luglio 2010, recante impegno nazionale a favore dell'ambiente)

*Code de l'environnement*  
**(codice dell'ambiente)**

Articolo L. 122-4

«I. Sono oggetto di valutazione ambientale alla luce dei criteri menzionati nell'allegato II alla direttiva [2001/42] i piani, gli schemi, i programmi e gli altri documenti di pianificazione idonei a produrre effetti sull'ambiente, i quali, senza autorizzare direttamente la realizzazione di lavori o prescrivere progetti di allestimento, siano applicabili alla realizzazione di tali lavori o progetti: 1° I piani, gli schemi, i programmi e gli altri documenti di pianificazione adottati dallo Stato, dalle collettività territoriali o dai loro raggruppamenti e dagli enti pubblici che ne dipendono, relativi all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca, all'energia o all'industria, ai trasporti, alla gestione dei rifiuti o alla gestione delle acque, alle telecomunicazioni, al turismo o alla gestione del territorio, volti a definire l'ambito di attuazione, i lavori e i progetti di allestimento ricompresi nella sfera d'applicazione dello studio d'impatto ai sensi dell'articolo L. 122-1;

2° I piani, gli schemi, i programmi e gli altri documenti di pianificazione adottati dallo Stato, dalle collettività territoriali o dai loro raggruppamenti e dagli enti pubblici che ne dipendono, diversi da quelli menzionati al punto 1 del presente articolo, volti a definire l'ambito di attuazione dei lavori o dei progetti di allestimento, laddove siano idonei a produrre effetti rilevanti sull'ambiente. 3° I piani, gli schemi, i programmi e gli altri documenti di pianificazione per i quali, a fronte dell'impatto che essi sono idonei a produrre su taluni siti, sia richiesta una valutazione degli effetti in applicazione dell'articolo L. 414-4.

II. - La valutazione ambientale dei piani, degli schemi, dei programmi e degli altri documenti di pianificazione menzionati agli articoli L. 121-10 del codice urbanistico e agli articoli L. 4424-9 e L. 4433-7 del codice generale delle collettività territoriali è disciplinata dalle disposizioni degli articoli da L. 121-10 a L. 121-15 del codice urbanistico.

III. - I progetti di piani, schemi, programmi e altri documenti di pianificazione che determinano l'utilizzo di territori di scarsa superficie non sono soggetti alla valutazione prevista dalla presente sezione qualora la loro applicazione non sia idonea a produrre effetti rilevanti sull'ambiente, tenuto conto in particolare della sensibilità dell'ambiente, dell'oggetto del piano o del contenuto del progetto.

IV. - Con decreto del Consiglio di Stato vengono definiti i piani, gli schemi, i programmi e i documenti contemplati ai paragrafi I e III, che sono oggetto di valutazione ambientale in esito ad esame, caso per caso, effettuato dall'autorità amministrativa dello Stato competente in materia d'ambiente.

V. - I piani e i documenti redatti unicamente a scopo di difesa nazionale o di protezione civile non sono soggetti a valutazione ambientale».

Articolo L. 122-5

«Le modifiche apportate ai piani e ai documenti soggetti alle disposizioni del paragrafo I dell'articolo L. 122-4, ad eccezione di quelle di importanza soltanto secondaria, sono oggetto di nuova valutazione ambientale, o di attualizzazione di quella già realizzata all'atto della loro elaborazione.

L'importanza secondaria delle modifiche viene valutata tenuto conto dei criteri menzionati all'allegato II alla direttiva [2001/42]. Con decreto del Consiglio di Stato sono determinati i casi in cui le modifiche possono essere assoggettate a valutazione ambientale in esito ad esame, caso per caso, effettuato dall'autorità amministrativa dello Stato competente in materia d'ambiente».

Articolo L. 122-7

«La persona giuridica pubblica responsabile dell'elaborazione di un piano o di un documento trasmette, a titolo di parere, all'amministrazione statale, competente in materia di ambiente, il progetto di piano o di documento elaborato in applicazione dell'articolo L. 122-4, accompagnato dal rapporto ambientale.

Se non è emesso nel termine di tre mesi, il parere è reputato favorevole.

L'amministrazione statale, competente in materia d'ambiente, viene consultata, nei limiti del necessario, riguardo al grado di precisione delle informazioni che il rapporto ambientale deve contenere».

Articolo L. 122-11

«Le condizioni d'applicazione della presente sezione per ogni categoria di piano o documento sono precisate, nei limiti del necessario, con decreto del Consiglio di Stato».

*Decreto n. 2012-616 del Primo ministro*

Quest'ultimo fissa l'elenco dei progetti di piano, degli schemi, dei programmi e dei documenti di pianificazione che devono essere oggetto di valutazione ambientale, in modo sistematico, ovvero in esito ad esame caso per caso da parte dell'autorità amministrativa designata a tal fine. Detto decreto definisce parimenti l'autorità competente in materia di ambiente che dev'essere consultata nell'ambito della valutazione ambientale. Inoltre, il decreto medesimo definisce, in una tabella dettagliata, i piani, gli schemi, i programmi e gli altri documenti di pianificazione che devono costituire oggetto di valutazione ambientale.